



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. [REDACTED]	Presidente
Dott. [REDACTED]	Giudice
Dott. [REDACTED]	Giudice relatore

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo 86097/2013 R.G., promossa da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli [REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, piazza S. Ambrogio n. 8, come da procura in calce all'atto di citazione.

- attore -

**CONTRO**

[REDACTED]  
[REDACTED] come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

- convenuti -

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:**

“Piaccia al Tribunale adito:

1. Dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace la delibera del 2 agosto 2013 della [REDACTED] [REDACTED] relativa all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012 per tutte le ragioni esposte in atti e verbali di causa da intendersi integralmente richiamati.
2. Dichiarare la nullità e/o annullare e/o comunque dichiarare inefficace per la mancata e/o invalida sottoscrizione la delibera della [REDACTED] di aumento di capitale del 2 agosto 2013; in



subordine, accertare e dichiarare che comunque non si è perfezionato l'aumento di capitale deliberato il 02.08.2013.

3. Dichiarare la nullità e/o annullare e/o comunque dichiarare inefficace la delibera della [redacted] s.r.l. di aumento di capitale del 29.10.2013.

4. In via istruttoria, disporre la ctu richiesta in memoria *ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.*

5. Accogliere tutte le altre domande, istanze e difese formulate in atti.

6. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.

**Per parti convenute:**

“Piaccia al Tribunale adito:

- In via istruttoria, rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte;

- Nel merito, rigettare ogni domanda avanzata dal [redacted] del [redacted]

Con vittoria di spese e compensi”.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2013 il sig. [redacted] (di seguito: [redacted]) – socio al 20 % della società [redacted] (di seguito: PG o la Società), prima dell'aumento di capitale deliberato il 2 agosto 2013 che avrebbe determinato la diluizione della sua quota, nonché componente del c.d.a. della Società, nonché socio, insieme ai suoi [redacted] (di seguito: [redacted]), conveniva in giudizio il [redacted] (di seguito: [redacted] e la di lui moglie [redacted]) – entrambi soci di PG e componenti del c.d.a., il primo anche socio [redacted] sino al 18 luglio 2013 (doc. 6 att.) -, [redacted]

Parte attrice [redacted] svolgeva alcune premesse introduttive in ordine ad un atto in data 15.12.2012 con il quale, in estrema sintesi, [redacted] – in proprio ed in qualità di legale rappresentante di PG, intendendo acquisire la totalità del capitale sociale di PG e, tramite questa, di [redacted] – e lui medesimo si accordavano nel senso che [redacted] cedeva le sue quote di partecipazione in [redacted] [redacted] avrebbe ceduto le sue quote di [redacted] per il prezzo di € 4.000.000,00, [redacted] avrebbero ceduto le loro partecipazioni in [redacted] e, stabilita l'inscindibilità delle pattuizioni in questione, qualora [redacted] entro i termini stabiliti, non avesse acquistato da Roma la sua partecipazione in PG, PG stessa avrebbe retrocesso le quote [redacted] avrebbe acquistato da [redacted] e quote di [redacted] (doc. 5 att.).

2A



Il [redacted] si rendeva inadempiente all' accordo suddetto, sicché il 18 luglio 2013 veniva stipulato l'accordo risolutivo del precedente, con contestuale cessione, da parte di [redacted] della sua partecipazione in [redacted] (40 % del capitale sociale) al [redacted] (doc. 6 att.).

Lo stesso giorno (18.7.2013) [redacted] sottoponeva al C.d.a. di PG una bozza di bilancio dell'esercizio al 31.12.2012 che veniva approvata a maggioranza, con voto contrario di [redacted] (doc. 7 att.).

Nell'assemblea del 2 agosto 2013:

- veniva approvato il bilancio, con il voto favorevole di [redacted] e l'astensione di [redacted]
- veniva approvato un aumento del capitale sociale per portarlo da nominali € 100.000,00 a nominali € 5.000.000, con termine per la sottoscrizione entro il 16 settembre 2013 (doc. 8 e 9 att.).

L'attore convocava il C.d.a. della Società per il 17 settembre 2013 per verificare l'esecuzione della delibera di aumento ma il C.d.a. andava deserto (doc. 11 att.).

Il 27.9.2013 si svolgeva un C.d.a. nel quale [redacted] affermava che, con comunicazione del 16 settembre 2013, [redacted] aveva sottoscritto l'aumento di capitale per € 980.000,00 ed aveva proceduto al versamento del 25 %, pari a € 245.000, mediante compensazione con un maggior credito di € 290.000,00 vantato da [redacted] medesima verso la Società in forza di un finanziamento erogato con bonifico in data 9 luglio 2013; talché, per effetto di tale sottoscrizione, il capitale era divenuto pari ad € 1.080.000, di cui € 1.000.000 imputabile a [redacted] (92,59% del capitale sociale), € 60.000 a [redacted] (5,56 % del capitale sociale) ed € 20.000 a [redacted] (1,85 % del capitale sociale) (doc. 12 att.).

Il 29 ottobre 2013 la Società deliberava ulteriore aumento del capitale fino ad un massimo di € 2.560.000,00 con opzione di sottoscrizione ai soci e, nella stessa assemblea, veniva altresì deliberato un aumento di capitale con emissione di nuove quote per 494.000 euro, con un sovrapprezzo pari a 1.910.000,00, con riserva di sottoscrizione al sig. [redacted] (doc. 14 att.), socio di [redacted] che parte attrice dichiarava convenuto ai soli fini degli effetti che potrebbe produrre la presente azione.

\* Tanto premesso in fatto, parte attrice, a sostegno delle domande come sopra proposte, in citazione e nei successivi scritti difensivi ha, in modo ammissibile e tempestivo, dedotto i seguenti motivi di impugnazione.

3 A



I) Motivi a fondamento della domanda attorea di invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio al 31.12.2012 assunta da PG il 2 agosto 2013 (domanda n. 1).

a) Il bilancio non è stato sottoposto ai soci per l'approvazione assembleare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; la relazione sulla gestione (doc. 8 att.) motiva in modo non soddisfacente la proroga dell'approvazione nel termine di 180 giorni, termine comunque anch'esso non rispettato, essendo avvenuta l'approvazione in data 2 agosto 2013.

b) Il bilancio, in violazione del disposto dell'art. 2429, comma 1, c.c., non è stato comunicato ai sindaci almeno 30 giorni prima del termine fissato dall'assemblea, come dimostrato dal fatto che esso è stato approvato dal C.d.a. il 18 luglio 2013 e solo il 2 agosto 2013 dall'assemblea, in tal modo essendosi impedito sia al sindaco un corretto esame dello stesso, sia ai soci di relazionarsi con l'organo di controllo prima dell'assemblea al fine di esporre allo stesso i dovuti rilievi.

c) Il bilancio, in violazione del disposto dell'art. 2429 comma 3 c.c., non è rimasto depositato in copia nella sede della società nei 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione, come dimostrato dal fatto che esso è stato approvato dal C.d.a. il 18 luglio 2013 ed approvato il 2 agosto 2013, dovendo intendersi il termine in questione come composto di giorni liberi, come risulterebbe da Cass. n. 2968 del 1995. Ciò avrebbe impedito al socio Roma di avere adeguata contezza del bilancio stesso e di poter promuovere adeguati rilievi al riguardo.

d) In ogni caso, unitamente al bilancio depositato, in violazione del disposto dell'art. 2429 comma 3 c.c., non sono stati depositati in copia i bilanci delle società controllate da PG, [REDACTED]  
[REDACTED]

e) Inadeguata contabilizzazione delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale, in particolare risultando modificato – come risulta dalla nota integrativa (doc. 8 att.) - il criterio di ammortamento del marchio [REDACTED] riducendone il periodo da 30 a 18 anni in violazione dell'art. 2426 nn. 1 e 2 c.c. e dei principi di cui allo IAS 38, ed in ossequio solo formale alle disposizioni di cui ai principi OIC

h A



24, essendo stata adottata sulla base di un confronto del marchio stesso con altri non comparabili

f) Inadeguata informazione complementare in nota integrativa (p. 7) sul contenuto della voce “altre immobilizzazioni immateriali” il cui valore risulta esponenzialmente cresciuto da € 457.313 ad € 1.560.484, mancando altresì specifica indicazione delle operazioni di riferimento.

g) Violazione dei criteri di chiarezza, veridicità e correttezza per avere il bilancio indicato tra le “sopravvenienze passive” l’importo di € 664.931,00, in ordine al quale in nota integrativa si diceva: “tra le sopravvenienze passive è compresa per un importo di € 638.287,49 la transazione con la società [redacted]..”, laddove dalla scrittura privata datata 6 dicembre 2012 di transazione con [redacted] (di seguito: [redacted]; doc. 19 conv. e 54 att.) – società parte correlata in quanto partecipata ed amministrata da [redacted] - emerge che la “rinuncia” al credito di € 638.287,49 verso [redacted] - non era attuale né di competenza dell’esercizio in quanto destinata a verificarsi solo all’esito della realizzazione di condizioni contrattuali previste per la fine dell’anno 2014 e comunque non più verificatesi nella loro completezza; - non era in realtà tale, trattandosi non già di una “perdita” ma di corrispettivo di una operazione commerciale, da imputarsi quindi nei bilanci futuri come “immobilizzazione” a fronte del verificarsi delle acquisizioni dei locali di [redacted] dedotte quali condizioni contrattuali. Questa erronea appostazione aveva: - significativamente alterato il risultato dell’esercizio 2012 che, stornata l’inesistente passività di cui si discute, sarebbe stato positivo per oltre 481.000 euro invece che, come esposto, negativo per oltre € 156.000; - inciso sulle determinazioni dei soci relative alla deliberazione di aumento del capitale sociale assunta lo stesso giorno (2 agosto 2013), parimenti impugnata.

h) Falsità dell’affermazione contenuta nella relazione sulla gestione in merito a “Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci”, che recita: “Non sono state effettuate operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società, imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime ...”: - sia perché nell’anno era stato stipulato l’accordo del 15 dicembre 2012 (doc. 5 att.), di cui si è detto; - sia perché nel corso dell’esercizio il [redacted] aveva

SX

provveduto a rimborsarsi, in conflitto di interesse, un finanziamento reso alla società, che pure si trovava in conclamata difficoltà finanziaria.

II) Motivi a fondamento della domanda di invalidità della deliberazione di aumento del capitale sociale assunta da PG il 2 agosto 2013.

a) Invalidità della deliberazione in quanto assunta in assenza di una situazione patrimoniale correttamente esposta dalla società – in quanto la situazione patrimoniale al 30.6.2013 esibita dal presidente dell'assemblea [REDACTED] non era imputabile alla società in quanto mai sottoposta al c.d.a. e firmata da uno solo dei suoi tre componenti, cioè il [REDACTED] medesimo e redatta sulla base di un bilancio, approvato lo stesso giorno, viziato ed invalido, per i motivi evidenziati - nonchè sul presupposto di un bilancio viziato ed invalido.

b) Illegittimità/inefficacia della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di [REDACTED]. In fatto parte attrice rilevava che: - il termine per la sottoscrizione era stato fissato, in sede di deliberazione, al 16 settembre 2013; - [REDACTED] convocava una riunione del C.d.a. per il 17 settembre 2013 al fine di verificare l'esecuzione dell'aumento di capitale ma la riunione andava deserta per assenza degli altri due amministratori e del sindaco unico (doc. 11 att.); - il 27 settembre 2013 si teneva un C.d.a. in cui il [REDACTED] aveva sottoscritto l'aumento di capitale con una dichiarazione (all. 10) in cui essa affermava di sottoscrivere la quota di € 980.000,00, dichiarando di “... *procedere al versamento del 25 % di tale quota con la rinuncia parziale al maggior credito vantato nei confronti della società di Euro 290.000,00 derivante dal finanziamento soci da me erogato a favore della società in data 9 luglio 2013*”.

Parte attrice quindi eccepisce:

1) che la dichiarazione di sottoscrizione era priva di data certa, sicché la sottoscrizione dell'aumento di capitale non poteva dirsi perfezionata entro il termine stabilito in sede di delibera, osservandosi in particolare che: - a fronte delle rimostranze sollevate in proposito dal [REDACTED] con esposto-diffida del 22 novembre 2013 indirizzata al sindaco unico [REDACTED] (doc. 29 att.), quest'ultima riferiva che “*la dichiarazione di sottoscrizione da parte della [REDACTED] risulta pervenuta con lettera raccomandata*” ([REDACTED] in data 16.12.2013, doc. 31 att.); tuttavia tale lettera

raccomandata, la cui esibizione era stata chiesta dal [REDACTED] sia al sindaco che alla Società con nota in data 17.12.2013 intestata “richiesta ex art. 2476 c.c.” (doc. 32 att.), non era mai stata esibita, consegnata o prodotta né al richiedente in sede stragiudiziale né nel presente giudizio; - dunque non era stata data prova della data di sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di [REDACTED]; - il doc. 25 conv. dimostra solo che la suindicata lettera di [REDACTED] era stata consegnata in copia al Roma il 25 settembre 2013 – dunque nove giorni dopo la scadenza del termine di sottoscrizione – peraltro senza prova alcuna di data certa;

2) carenza di prova dell’effettuazione, da parte di [REDACTED] del finanziamento soci che avrebbe generato il credito restitutorio posto in compensazione con il debito per il versamento dei decimi del capitale sociale, osservandosi, in particolare, che: - tale finanziamento non era stato richiesto dalla Società; - della sua effettuazione la Società non era stata informata; - il credito in questione non risultava dall’ultimo bilancio approvato né dalla situazione patrimoniale al 30.06.2013; - il bilancio stesso qualificava i crediti ivi figuranti come esigibili dopo l’esercizio successivo; - a fronte di tali contestazioni i convenuti non avevano dato prova dell’esistenza del finanziamento e quindi del credito posto in compensazione; - anche se i convenuti avessero dato prova dell’esistenza di quel credito, esso sarebbe risultato inesigibile, alla stregua della qualificazione dei crediti dei soci verso la società come esigibili dopo l’esercizio successivo operata sia nel bilancio, al 31.12.2012 approvato lo stesso 2 agosto 2013, sia nella situazione patrimoniale al 30.06.2013 e non potendosi ritenere che un credito formatosi successivamente fosse esigibile prima di crediti più risalenti, essendo ogni eventuale pattuizione in tal senso viziata da conflitto di interessi; - non era corretto affermare che anche il [REDACTED] e suoi famigliari avessero percepito denari dalla Società – in particolare la somma di € 475.000,00 – in quanto il pagamento di tale somma era dovuta a titolo di prezzo di vendita di quote sociali e non di rimborso finanziamento soci; - era stato invece il [REDACTED] a rimborsarsi finanziamenti verso la società – come da lui ammesso anche in comparsa di costituzione (p. 18) - nonostante la [REDACTED] in qualità di legale rappresentante di PG, nell’ambito di una procedura esecutiva promossa dal [REDACTED] avesse dichiarato che i crediti dei soci erano postergati ex art. 2467 c.c. in favore di [REDACTED]

c) Abuso di maggioranza nell’adozione della delibera di aumento di capitale, desumibile da: - modalità illegittime di redazione del bilancio al 31.12.2012; - compimento di azioni in conflitto di interessi [REDACTED] - approvazione del bilancio e della delibera di [REDACTED]

RA



aumento di capitale nello stesso giorno; - sottoscrizione dell'aumento da parte di [REDACTED] in assenza di data certa e mediante finanziamento non provato e, se esistente, inesigibile; - presentazione in assemblea a sostegno dell'aumento di capitale di una situazione patrimoniale al 30.06.2013 mai sottoposta né approvata dal c.d.a.; - aumento di capitale approvato senza prima distribuire né portare a riserva e imputare quindi ad aumento di capitale utili non distribuiti per € 876.697,00; - aumento deliberato per ammontare spropositato e non necessario alla società (€ 5.000.000) anche alla luce della successiva delibera di aumento di capitale per soli € 3.054.000,00; - assenza di sovrapprezzo per il caso di sottoscrizione non proporzionale; - grave danno arrecato all'attore che, vista diluire la sua posizione passando dalla titolarità del 20 % del capitale sociale allo 0,73 %, ha perso la possibilità, pro quota, di partecipare alla distribuzione degli utili non distribuiti maturati precedentemente e pur rimanendo esposto con garanzie rilasciate in precedenza in favore della Società.

III) Motivi a fondamento della domanda di invalidità della deliberazione di aumento del capitale sociale assunta da PG il 29 ottobre 2013:

- a) invalidità derivata dalla invalidità della deliberazione di aumento di capitale in data 2 agosto 2013;
- b) invalidità della delibera in quanto adottata senza che l'aumento di capitale sottoscritto a seguito di precedente delibera sia stato versato.

IV) Natura illecita, fraudolenta ed abusiva delle deliberazioni impugnate: esse sarebbero state adottate dai coniugi [REDACTED] unitamente agli altri comportamenti illeciti ed in conflitto di interessi sopra indicati, allo scopo di estromettere il [REDACTED] dalla Società, rendendo praticamente irrilevante la sua partecipazione, in modo da ottenere lo stesso scopo perseguito con l'accordo del 15.12.2012, senza tuttavia corrispondere al [REDACTED] l'importo di € 4.000.000,00 ivi previsto per la cessione al [REDACTED] della sua partecipazione in PG e lasciandolo fideiussore della Società. Il disegno si sarebbe concretato sia ponendo il [REDACTED] nella condizione di non poter sottoscrivere gli aumenti di capitale – in ragione dell'inadempimento del [REDACTED] agli obblighi di cui all'atto di risoluzione dell'accordo in data 15.12.2012, stipulato per atto pubblico il 18 luglio 2013, sia del mancato adempimento di PG ad acquistare le quote di [REDACTED] come previsto dall'accordo in data 15.12.2012, sia del fatto che il [REDACTED] era rimasto fideiussore della Società, situazioni tutte che gli avevano impedito di disporre della

PA



necessaria liquidità. L'abusività delle operazioni di cui si discute si desumeva altresì dalla "fretta" con cui era stato deliberato il primo aumento di capitale, a costo di non rispettare il procedimento previsto dalla legge a tale scopo, facendo altresì votare lo stesso giorno un aumento di capitale spropositato e fondato su un bilancio falso per i motivi sopra esposti. Tale disegno illecito si concretava altresì nella deliberazione dell'esclusione del [REDACTED] da socio di PG con delibera in data 21.01.2016, i cui effetti, venivano prontamente sospesi, a seguito di impugnazione, con ordinanza di questo Tribunale in data 13.06.2013. Anche un'azione di responsabilità intentata da PG verso [REDACTED] è stata ritenuta infondata e le relative domande rigettate da questo Tribunale (sent. in data 04.10.2016, doc. 62 att.).

\* Il 9 ottobre 2014 si costituivano in giudizio parti convenute PG, [REDACTED] contestando in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato, eccepito, dedotto e domandato e svolgendo le domande come sopra riportate.

\* Alla stregua delle allegazioni, deduzioni ed eccezioni delle parti, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice sono fondate, nei limiti che si diranno appresso, e devono essere accolte.

In particolare, quanto alla **domanda attorea n. 1)**:

- *Il motivo d'impugnazione sub I.a) è infondato.*

In fatto è pacifico che i termini – rispettivamente ordinario (salva diversa di 120 giorni e prorogato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - stabiliti per l'approvazione del bilancio dal combinato disposto dell' art. 2478 bis comma 1 e del comma 2 dell'art. 2364 c.c., nel caso di specie, non sono stati rispettati. In particolare, coincidendo l'esercizio di PG con l'anno solare, il bilancio al 31.12.2012 è stato approvato il 2 agosto 2013.

Ciò posto, tuttavia il mancato rispetto dei termini in questione non determina l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio, trattandosi non già di termini di decadenza, ma, al contrario, di termini acceleratori, talché l'avvenuta tardiva approvazione adempie comunque e per la parte più rilevante al precetto normativo, sebbene in modo non tempestivo, ben potendosi dire che gli interessi pubblici e privati (dei soci) sottesi a tale adempimento ne rimangono, per questa parte, comunque soddisfatti. Perciò non può dirsi che l'approvazione del bilancio,

S A



sebbene non tempestiva, integri una violazione di legge, specie se a questa si voglia anettere portata invalidante.

Rispetto a tali argomentazioni ed alla circostanza che, nel caso di specie, nemmeno il termine di 180 giorni risulta rispettato, ogni motivo di doglianza in ordine alla congruità e fondatezza della motivazione della decisione di prorogare l'approvazione del bilancio, quale figura in nota integrativa, rimane assorbito.

Parte attrice, peraltro, pare non avere inteso coltivare questo motivo di impugnazione, non più riproponendolo in sede di memorie conclusionali.

In ogni caso esso deve essere rigettato per i dirimenti motivi suindicati.

- Il motivo d'impugnazione sub I.b) è infondato.

In fatto è pacifico che il termine di trenta giorni che gli artt. 2478 bis e 2429, comma 1, c.c. prevedono debba intercorrere tra la comunicazione del bilancio da parte degli amministratori ai sindaci e il giorno fissato per l'assemblea di discussione, nel caso di specie, non è stato rispettato.

Invero il bilancio di PG al 31.12.2012 è stato adottato dal C.d.a. tenuto il 18 luglio 2013 <sup>(1)</sup> e l'assemblea che l'ha approvato si è svolta il 2 agosto 2013, talché, quand'anche comunicato dagli amministratori al sindaco unico il giorno stesso dell'approvazione da parte del C.d.a., in ogni caso i giorni intercorsi tra quel momento e lo svolgimento dell'assemblea sarebbero in numero inferiore a trenta.

Occorre altresì precisare che il termine a disposizione dei sindaci per la disamina del bilancio adottato dagli amministratori e la redazione della relazione di loro competenza (art. 2429 commi 2 e 3 c.c.) non è di trenta giorni ma di quindici giorni, dovendo il bilancio, insieme alla nota integrativa, alla relazione del revisore e, appunto, alla relazione dei sindaci, rimanere depositato in copia nella sede sociale nei quindici giorni antecedenti lo svolgimento dell'assemblea recante all'ordine del giorno la sua discussione.

Il termine in questione è finalizzato a consentire ai sindaci l'esame del bilancio approvato dagli amministratori ed a redigere la loro relazione, da mettere a disposizione dei soci, mediante deposito nella sede sociale unitamente al bilancio ed agli altri documenti previsti dall'art. 2429

---

<sup>1)</sup> Fatto pacifico: cfr., tra l'altro, comparsa conclusionale conv. p. 3.

c.c. Alla comunicazione di cui si discute, tuttavia, essendo diretta solo ai sindaci, non può essere annessa funzione informativa dei soci.

Nel caso di specie, come osservato da parti attrici, il sindaco aveva partecipato e preso conoscenza della bozza di bilancio durante le riunioni del C.d.a. tenutesi prima dell'approvazione, sicché ne aveva piena contezza; alla riunione del C.d.a. svoltasi il 25 giugno 2013, la bozza era già completa e pronta per essere approvata ma il C.d.a. era stato rinviato in via preliminare per consentire un dialogo tra i soci in merito alle future prospettive della società. Inoltre, e proprio perché la bozza di bilancio già le era nota, il sindaco aveva avuto modo di redigere comunque la sua relazione e, come risulta dalla relazione a sua firma (doc. 8 att.), aveva rinunciato ai termini di trasmissione previsti dalla legge.

Parte attrice ha eccepito che l'omessa trasmissione del bilancio dagli amministratori ai sindaci impedisce ai soci di interloquire con questi ultimi in ordine ad ogni aspetto relativo al bilancio stesso, compresi i profili di legittimità.

Considera in proposito il Tribunale, in fatto, che dal verbale del C.d.a. del 25 giugno 2013, convocato per l'approvazione della bozza di bilancio, risulta la presenza del sindaco e che anzi ella aveva sollecitato una sua pronta approvazione.

In diritto si deve osservare anzitutto che l'eccezione di parte attrice è infondata: poiché il bilancio, dopo l'approvazione da parte degli amministratori, viene trasmesso solo ai sindaci e il deposito in favore dei soci è previsto solo nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, se ne desume che i soci, nel periodo di tempo tra la trasmissione del bilancio dagli amministratori ai sindaci non sono legittimati a conoscerlo, sicché non si vede di che cosa potrebbero discutere con i sindaci in quel periodo. Tale interlocuzione, non prevista, è dunque anche resa impossibile dalla configurazione del procedimento di cui si discute.

Va altresì notato che il termine in questione, previsto in favore dei sindaci ed allo scopo di consentire loro di svolgere adeguatamente le proprie funzioni, non presentando aspetti attinenti in modo immediato e diretto la tutela dei terzi o del pubblico, non è inderogabile né previsto a pena di decadenza, talché lo si può ritenere suscettibile di rinuncia da parte dei sindaci, a condizione che la relazione di loro competenza sia depositata tempestivamente, salva ovviamente ogni contestazione in ordine al suo contenuto.



Tanto si può desumere anche da pronunce giurisprudenziali, che meritano di essere condivise, secondo cui il mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 2429 comma 1 c.c. per la comunicazione del bilancio dagli amministratori ai sindaci non si traduce in un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, se non ha causato il mancato deposito della relazione del collegio sindacale. Solo se il deposito è stato omesso a seguito della ritardata trasmissione del bilancio, l'assemblea viene privata di un fondamentale strumento di conoscenza e di valutazione e pertanto la delibera di approvazione è annullabile <sup>(2)</sup>.

Ciò posto, poiché nel caso di specie, la relazione del sindaco risulta depositata unitamente al bilancio nella sede sociale – anche se, come si vedrà, in violazione dell'altro termine previsto dagli artt. 2478 bis e 2429 comma 3 c.c. – e il socio attore nulla ha eccepito in ordine alla sostanziale correttezza e completezza del suo contenuto, il motivo d'impugnazione di cui si tratta deve essere rigettato.

- Il motivo d'impugnazione sub I.c) è fondato.

Occorre preliminarmente considerare che PG ha allegato che il bilancio, appena approvato dal C.d.a. svoltosi il 18 luglio 2013, era stato depositato nella sede sociale con le relazioni previste in ottemperanza del disposto dell'art. 2429 comma 3 c.c.

Parte attrice – gravata dell'onere di provare la condotta inadempiente –, pur genericamente contestando la suddetta allegazione, non ha offerto alcun elemento dal quale desumere che, invece, il bilancio sia stato depositato in data successiva. Dunque non si può che ritenere provato il deposito nella data suddetta.

Ciò posto, e considerato che il bilancio è stato poi approvato nell'assemblea svoltasi il 2 agosto 2013, si pone la questione se il termine di quindici giorni di cui all'art. 2429 comma 3 c.c. – secondo cui “Il bilancio ... deve restare depositato ... durante i quindici giorni che precedono l'assemblea ...”- sia stato rispettato o no.

E' interessante notare che, a seconda che, a seconda che si ritenga che *dies a quo* ed il *dies ad quem* debbano o no essere computati nel termine o debba essere computato solo uno dei due, si arriva alla conclusione che il termine sarebbe stato rispettato o no. In particolare se il *dies a quo* oppure

<sup>2)</sup> Trib. Trento, 28.9.1999, in Soc. 2000, 326; Trib. Verona, 8.4.1989, in Soc. 1989, 1236; Trib. Milano, 15.10.2015 in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it).

alternativamente il *dies ad quem* non si dovesse computare nel termine il termine, considerato il periodo di deposito pari in concreto a 15 giorni esatti, sarebbe stato rispettato; se si dovessero computare entrambi il deposito dovrebbe ritenersi di durata pari a 16 giorni; solo se *dies a quo* e *dies ad quem* non si dovessero ritenere computabili nel termine e cioè se si dovesse ritenere che i giorni che compongono il termine sono "liberi" -, il deposito, durato solo 14 giorni, sarebbe stato irrispettoso del termine legale.

Ciò posto, in materia, la Corte di Cassazione ha affermato:

“Al fine della validità della delibera assembleare di riduzione del capitale sociale per perdite, l'art. 2446 cod. civ., disponendo che la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni del collegio sindacale, deve restare depositata nella sede della società "durante gli otto giorni che precedono l'assemblea", impone, in difetto di previsioni che autorizzino di passare ad un calcolo ad ore, ovvero di assegnare influenza alla frazione di giorno, che detto deposito sia eseguito non oltre lo spirare del nono giorno anteriore a quello dell'assemblea, quale che sia l'orario della sua celebrazione, dato che solo in tale situazione il giorno dell'assemblea risulta "preceduto" da otto giorni di deposito”.

Non rileva, ai fini della decisione, né che la pronuncia sia risalente a prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, né che essa riguardi il disposto dell'art. 2446 c.c., perché sia la dizione letterale delle norme – l'art. 2446 c.c. ante riforma e l'art. 2429 c.c. post riforma – sono identiche, sia perché rimangono identiche le loro finalità di tutela dell'informazione dei soci a mezzo del deposito nella sede sociale di comunicazioni sociali.

Il Tribunale intende perciò dare seguito all'indirizzo espresso dalla Corte di cassazione <sup>(3)</sup>.

<sup>3)</sup> In motivazione la Corte di cassazione ha osservato:” Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale investono la sentenza impugnata nelle parti in cui ha ritenuto non rispettato l'art. 2446 primo comma cod. civ. ed ha poi desunto dalla sua inosservanza l'invalidità delle decisioni dell'assemblea. La ricorrente assume che la prima affermazione è infirmata dall'erronea applicazione, nel calcolo del termine "a ritroso" di otto giorni posto dalla citata norma, della regola della non computabilità del "dies a quo" (artt. 2963 secondo comma cod. civ. e 155 primo comma cod. proc. civ.); si traduce poi nell'anomala assegnazione di decisività alla mancanza del deposito della relazione degli amministratori soltanto per poche ore, e, comunque, implica l'illegittima introduzione di un termine "libero", in carenza di espressa previsione di legge. La seconda affermazione, aggiunge la Società, dimentica che la pretesa violazione del suddetto termine non era sanzionabile nella fattispecie, in quanto nessuno degli istanti si era doluto dell'impossibilità di esprimere in assemblea un voto consapevole, nè aveva sostenuto di essersi recato presso la sede sociale, per prendere visione di quel documento proprio nelle ore in cui sarebbe mancato il suo deposito. Entrambe le riportate tesi sono infondate. Con riguardo all'una va rilevato che l'art. 2446 cod. civ. dispone che la relazione degli amministratori "deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea", e, quindi, non stabilisce direttamente un termine, dal momento del deposito a quello dell'assemblea, o viceversa, ma fissa la durata minima della permanenza del deposito stesso. La determinazione di tale arco temporale in otto giorni e la mancanza di previsioni che autorizzino il passaggio ad un calcolo ad ore, ovvero consentano di assegnare influenza alla frazione di giorno, impongono di ritenere che detto deposito non può ricadere nell'ottavo giorno antecedente a quello dell'assemblea, quali che siano i rispettivi orari, ma deve essere eseguito non oltre lo spirare del nono giorno anteriore, perché solo in questo modo il giorno dell'assemblea risulta "preceduto" da otto giorni di deposito. Peraltro, ove si voglia riscontrare l'osservanza della norma

Considerato che il deposito, in questo caso, è avvenuto oltre lo spirare del sedicesimo giorno anteriore a quello dell'assemblea, non si può che rilevare la relativa violazione, nel caso di specie, del disposto dell'art. 2419 comma 3 c.c. e, di conseguenza, dichiarare l'invalidità della deliberazione assembleare per vizio del procedimento che ha condotto alla sua approvazione <sup>(4)</sup>.  
Di qui l'accoglimento del motivo d'impugnazione in questione.

- Il motivo d'impugnazione sub I.d) è infondato.

L'art. 2429 c.c. dispone che, unitamente al bilancio, siano depositate nella sede della società – per quel che qui rileva – copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate.

La norma ha funzione informativa solo nei confronti dei soci – i quali devono essere edotti sulle condizioni economico patrimoniali di società che, avendo stretti rapporti con la controllante, incidono anche, sulle condizioni economico-patrimoniale di questa e sul suo bilancio (cfr. anche art. 2428 comma 1 e comma 3 nn. 2 e 3 c.c.) -, non invece nei confronti dei terzi, tanto che i bilanci delle società controllate non devono essere depositati presso il registro delle imprese insieme al bilancio ed alle relative relazioni (art. 2435 c.c.). Ciò consente un'interpretazione della norma ricollegata alle esigenze informative dei soci, in particolare di quello impugnante, e svincolata da esigenze di tutela dei terzi e pubblicistiche.

Nel caso di specie, le società controllate da PG al momento del deposito del bilancio nella sede sociale [REDACTED] E' pacifico che nessuno dei due bilanci di queste società è stato depositato, unitamente a quello di PG, nella sede sociale.

---

sotto il diverso profilo del termine minimo che deve intercorrere fra i due eventi, non può non cogliersi nella norma stessa la previsione, inequivoca, anche se implicita, del carattere "libero" di tale termine, quale presupposto indefettibile per assicurare che la relazione degli amministratori sia consultabile durante tutti gli otto giorni (interi) che vengono prima del giorno dell'assemblea. Con riguardo all'altra tesi, va osservato, per disattenderla, che la legittimazione del socio all'impugnazione della delibera assembleare discende dalla sua assenza alla relativa adunanza, ovvero dalla partecipazione ad essa con voto opposto a quello espresso dalla maggioranza; la pretesa di individuare, come ulteriore requisito per insorgere contro la delibera che non rispetti la legge o l'atto costitutivo, il verificarsi di un effettivo pregiudizio, a causa della relativa violazione, non trova aggancio nelle disposizioni dell'art. 2377 cod. civ., e, in riferimento alla concreta vicenda, non si armonizza con la "ratio" dell'art. 2446 cod. civ., il quale, nel richiedere il preventivo deposito della relazione degli amministratori per almeno otto giorni, muove dal presupposto dell'indispensabilità dell'adempimento per l'espressione di un voto consapevole da parte di tutti i soci, o quantomeno dei soci che hanno formato la maggioranza, di modo che necessariamente prescinde, per la denuncia della sua inosservanza ad opera del socio assente o contrario, dall'eventualità che il suo voto (non determinante) sia stato assistito da piena contezza della situazione".  
<sup>4)</sup> Cfr.: Trib. Milano, 9.11.1992, Giur. It., 1993, I, 2, 568; Cass., n. 8760 del 1993.

lu  
A



Quanto al bilancio della società controllata [REDACTED] la doglianza del socio [REDACTED] non ha fondamento, essendo a lui ben note le condizioni economico-patrimoniali di tale società in quanto, come suo amministratore, lo aveva redatto. Di qui l'assenza di qualsiasi *vulnus* alle esigenze informative del socio [REDACTED] ricollegabili all'omesso deposito del bilancio di [REDACTED] unitamente a quello di PG.

Quanto al bilancio della società [REDACTED] va rilevato che, come risulta dal relativo documento (doc. 26 att.), tale società era stata costituita ed aveva iniziato ad operare il 5 dicembre 2011 ed aveva depositato il bilancio del primo esercizio (5.12.2011 – 31.12.2012) in data 30 agosto 2013. Se ne desume che, al 18 luglio 2013, non era stato depositato alcun bilancio di tale società, sicché nessun bilancio avrebbe potuto essere messo a disposizione dei soci mediante deposito nella sede sociale unitamente a quello della controllante PG. Il disposto dell'art. 2429 comma 3 c.c., dunque, in questo caso, non poteva materialmente essere adempiuto.

In forza delle superiori osservazioni il motivo d'impugnazione di cui si discute deve essere rigettato.

- Il motivo d'impugnazione sub I.e) è infondato.

Quanto ai criteri di ammortamento del marchio [REDACTED] è fondata l'eccezione di parte convenuta – che non ha avuto replica da parte dell'attore -, secondo cui PG non è soggetta all'applicazione degli IAS, e dunque, anche dello IAS 38, deduzione sulla quale è fondata la domanda attorea.

Invero, escluso che PG rientri tra le società per le quali è obbligatoria l'applicazione dei principi contabili internazionali [in particolare: società quotate; società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; istituti di credito e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia; società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari; società di intermediazione mobiliare (SIM) e capogruppo dei gruppi di SIM; società di gestione del risparmio (SGR); intermediari finanziari disciplinati dal TUB; istituti di moneta elettronica (IMEL) e di pagamento; imprese di assicurazione emittenti strumenti finanziari quotati e che non redigono il bilancio consolidato: artt. 2 e ss. D.Lgs n. 38 del 2005], è altresì pacifico che la Società non ha optato per l'utilizzo di tali principi nella redazione del bilancio (art. 4 commi 6 e s. D.Lgs.n.38 del 2005, come modificato dall'art. 20, comma 2, del D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 116 del 2014).

Ciò posto, con riferimento all'ammortamento del marchio, il principio contabile nazionale OIC n. 24 precisa che il periodo di ammortamento del marchio registrato, sia prodotto internamente sia acquisito

esternamente, è legato al previsto periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti a cui il marchio si riferisce e, se non prevedibile, entro un periodo non eccedente 20 anni. Ai fini fiscali, l'articolo 103 del Tuir prevede l'ammortizzabilità del costo per marchi d'impresa in un periodo non inferiore a 18 anni. La norma fiscale, quindi, a differenza di quella civilistica, costituisce uno sbarramento minimo alla deducibilità dei costi per marchi.

Ciò posto, altresì considerato che, in precedenti esercizi, il periodo di ammortamento del marchio era stato stabilito in 30 anni, e che la motivazione della sua indicazione in 18 anni è stata esplicitata in nota integrativa (p. 3) in modo ampio e complessivamente convincente – anche facendo riferimento ai criteri adottati da competitor operanti sullo stesso mercato –, si può concludere che la modificazione è intervenuta al fine di adeguare il precedente criterio contabile a quello previsto dalla legge.

Non essendo perciò rilevabile illegittimità di sorta, il motivo d'impugnazione è senz'altro da rigettare.

- Il motivo d'impugnazione sub I.f) è infondato.

La nota integrativa, a p. 7, riporta un'informativa in ordine alle “Altre immobilizzazioni immateriali”, riportandone le causali (“Migliorie su beni di terzi” e “Altri costi pluriennali”), i valori e le modifiche riportate da questi. La nota integrativa, a p. 3, precisa: “... le migliorie su beni di terzi, gli altri costi pluriennali e le spese di installazione sono state capitalizzate iscrivendole tra le immobilizzazioni immateriali nella classe ‘altre’ ...”.

La rispondenza della voce alle scritture contabili è stata provata da parte convenuta mediante la produzione della relativa scheda contabile (doc. 18 conv.).

Ritiene il Collegio che tali dati, letti alla luce delle risultanze, assai analitiche della relazione sulla gestione – ove si legge degli ingenti investimenti compiuti, di cui € 668.280,00 per l'apertura del nuovo locale Milano [REDACTED] e € 1.449.203,00 per la realizzazione della [REDACTED] ritenuta punto di partenza cruciale per lo sviluppo della società, oltre che luogo di formazione per personale diretto ed in franchising e dei quadri aziendali –, possano ritenersi complessivamente soddisfacenti le esigenze informative richieste dalla legge. In particolare questo Collegio, in proposito, ritiene di non discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale, risalente e costantemente ribadito, secondo il

16A



quale le informazioni contenute nella relazione sulla gestione possono costituire una fonte utile a integrare quelle rese nel bilancio, nella nota integrativa e nella relazione dell'organo di controllo<sup>(5)</sup>.  
E' poi appena il caso di considerare che il socio ██████ componente del C.d.a., era perfettamente a conoscenza degli investimenti operati dalla Società e della genesi e composizione della voce di cui si discute.

• Il motivo d'impugnazione sub I.g) è infondato.

Parte attrice lamenta che l'importo di € 664.931,00 è stato indicato tra le "sopravvenienze passive" in violazione dei criteri di chiarezza, veridicità e correttezza, sulla scorta di due considerazioni: - nella "transazione ██████ non era prevista la "rinuncia ad un credito" per l'importo suddetto, ed invece esso costituiva il corrispettivo per una operazione commerciale di acquisto di locali in ██████ dunque da imputarsi tra le immobilizzazioni; - quand'anche da qualificarsi in termini di rinuncia ad un credito, comunque essa non era attuale, né di competenza dell'esercizio in quanto destinata a verificarsi solo all'esito della realizzazione di condizioni contrattuali previste per la fine dell'anno 2014 e comunque non più verificatesi nella loro completezza.

Ritiene il Collegio che il motivo d'impugnazione è infondato.

Invero, dalla piana lettura della ██████ emerge con chiarezza che, a fronte dei corrispettivi previsti per le due cessioni di azienda da ██████

██████ per cui erano previsti rispettivamente il corrispettivo di € 1.000.000 da compensare con parte del debito di ██████ di cui alla Premessa della transazione stessa, ed un corrispettivo pari a 6 volte l'██████ che il punto vendita avrebbe conseguito a fine 2014 con caparra confirmatoria di € 400.000 che PG avrebbe potuto compensare con il suo maggior credito residuo – PG avrebbe concesso la "cancellazione del debito residuo pari ad € 638.287,49".

Quest'ultima previsione – come reso chiaro anche dalla lettura congiunta delle "Condizioni" e delle "Premesse" relative alla cessione del ramo d'azienda ██████ - risulta del tutto autonoma e svincolata da alcun rapporto sinallagmatico con la cessione stessa, oltre che, perciò, attuale e non posticipata in relazione all'entità dell'██████ elemento questo menzionato al solo scopo di determinare (in via a suo volta autonoma) il corrispettivo della vendita.

<sup>5)</sup> tra le tante: Trib. Milano, 3.12.1981, in Soc. 1982, 296; C. App. Milano. 4.12.2992, in Soc. 1993, 1055; Trib. Napoli, 24.2.2000, in Soc. 2000, 1474.

ATA

In conclusione, la “cancellazione del debito residuo” costituisce una “concessione” di [REDACTED] giustificata sia in chiave transattiva, sia in ragione della sostanziale insolvenza di Megam, dedotta da parte convenute e non specificamente contestata da parti attrici.

Di qui la correttezza della contabilizzazione della posta di cui si discute e il rigetto del motivo d'impugnazione.

- Il motivo d'impugnazione sub I.h) è fondato e va accolto.

Occorre preliminarmente chiarire che il riferimento operato da parte attrice alla relazione sulla gestione è materialmente erroneo, poiché sia il titolo del capitolo cui è riferito il motivo d'impugnazione (“Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci”), sia il suo contenuto (v. supra), figurano non già nella relazione sulla gestione, come si legge negli atti di parte attrice, ma nella nota integrativa (doc. 8 att., p. 23). Si tratta di un errore materiale che, non incidendo sulla perfetta comprensibilità del motivo d'impugnazione, non ha inficiato il diritto al contraddittorio di parte convenuta, che si è difesa nel merito.


Ciò posto, il motivo d'impugnazione è infondato con riferimento all'omessa menzione del contratto del 15 dicembre 2012.

E' infatti ben vero che, come si è detto, tale accordo prevedeva una serie di operazioni che avrebbero profondamente mutato la conformazione della compagine societaria e il quadro delle partecipazioni detenute da PG e che, in particolare, erano previste operazioni con parti correlate, e, segnatamente, la

[REDACTED]

Tuttavia, per contro, è anche vero che le operazioni previste dal contratto del 15 dicembre 2012 non avrebbero avuto attuazione e che, in data 18 luglio 2013, dunque prima dell'approvazione del bilancio, era intervenuto l'atto di risoluzione intitolato “*Preso d'atto di avveramento della clausola risolutiva espressa e cessioni di quote*”, con cui appunto le parti avevano preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto ed i relativi effetti erano stati neutralizzati, residuando ulteriori atti (cessione da [REDACTED] e Roma del 40 % di [REDACTED] che non interessavano la Società.

Inoltre, ed in ogni caso, dell'accordo in questione è stata data notizia in sede di relazione sulla gestione a p. 7.





In conclusione, si deve ritenere che, in considerazione dell'evoluzione dei rapporti disciplinati con l'accordo del 15 dicembre 2017, l'informazione datane nella relazione sulla gestione appare corretta e sufficiente.

A diversa conclusione si deve addivenire con riferimento all'ulteriore deduzione di parte attrice, relativa al rimborso finanziamento soci al [REDACTED] avvenuto nel corso dell'esercizio 2012.

Anzitutto si deve considerare che il fatto non risulta contestato da parti convenute e comunque il rimborso di finanziamenti soci al [REDACTED] per la somma di € 1.050.000,00 avvenuto tra il gennaio 2012 ed i giugno 2013 risulta certamente avvenuto siccome ratificato con delibera del c.d.a. del 27 settembre 2013 (doc. 12 att.).

In bilancio, nel Passivo dello Stato patrimoniale (voca D3), risulta esclusivamente l'appostazione della voce "debiti verso soci per finanziamenti esigibili oltre l'esercizio successivo" per € 2.080.000, in diminuzione di € 970.000 rispetto all'anno precedente in cui era stata appostata la somma di € 3.050.000.

In nota integrativa (p. 16) risulta, ai sensi dell'art. 2427 n. 19-bis) c.c., soltanto il finanziamento del socio [REDACTED] per € 2.080.000.

Nella sezione della nota integrativa intitolata "*Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci*", si dice: "*Non sono state effettuate operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società, imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime ...*".

Ciò posto, si deve considerare che l'art. 2427 n. 22 -bis) c.c. prevede che, nella nota integrativa, siano indicate le "operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto ed ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a condizioni di mercato".

L'art. 2423 comma 3 c.c. prevede "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo".

Orbene, nel caso di specie, si è trattato di un rimborso avvenuto in corso d'anno dalla società al socio-presidente del c.d.a. per € 970.000.

Risulta evidente, in proposito, che il bilancio e la nota integrativa rendono un'informazione falsa, o quanto, meno, fortemente decettiva, con l'affermazione, nel primo, che il debito per finanziamento soci è diminuito di € 970.000,00 e, nella seconda, che non sono state compiute operazioni con i soci.

La diminuzione del debito verso soci per € 970.000,00 si evince solo per differenza, non se ne indica la causa e non si dice in favore di chi è stata operata la restituzione né si spiega perché, essendo appostata la somma, nell'esercizio precedente, come "esigibile oltre l'esercizio successivo" sia stata invece restituita nell'esercizio successivo.

Inoltre, l'operazione di cui si discute è stata effettuata in conflitto di interessi – essendo la restituzione avvenuta in favore del socio presidente del c.d.a. – e per un importo estremamente rilevante, rispetto alle condizioni economico-patrimoniali della Società.

A quest'ultimo proposito si deve considerare che si tratta di somma pari all'intero valore di patrimonio netto e pari a circa il 10 % dei ricavi dell'esercizio, ma soprattutto effettuata in un periodo in cui si assume che la società non versava in situazione particolarmente florida (v. relazione sulla gestione, p. 4-5), o era addirittura da tempo in crisi finanziaria (cfr. verbale c.d.a. 18.7.2013 p.2; Verbale c.d.a. 27.9.2013, p. 15) e comunque richiedeva ingenti iniezioni di capitale, poi deliberate l'anno successivo. Invero nella stessa assemblea del 2 agosto 2013 è proprio il ██████ che, a giustificazione della proposta di delibera di aumento di capitale, "rileva che l'esigenza di rafforzamento patrimoniale della società e le difficoltà economiche della stessa sono state già discusse sia in Consiglio di Amministrazione sia tra i medesimi amministratori e soci".

E' vero, d'altro canto che l'operazione di rimborso non risulta essere avvenuta a condizioni "non di mercato".

Tuttavia, considerato quanto sopra, l'informazione relativa al rimborso di cui si discute risulta gravemente carente e, addirittura, si rinvengono indicazioni esplicite in senso contrario.

Ritiene in proposito il Tribunale che il rimborso del finanziamento socio di cui si tratta, per importo assoluto, per rilevanza rispetto alle condizioni economico-patrimoniali della società e perché avvenuto in conflitto di interessi, avrebbe dovuto essere oggetto di informazione complementare e dunque di specifica indicazione ed illustrazione in nota integrativa, proprio nella sezione intitolata "Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci", dove invece è stato negato che operazioni del genere siano avvenute.

201

In ragione della violazione, con riferimento a questa operazione, dei principi di verità, chiarezza e correttezza nella redazione del bilancio – nelle parti e per gli aspetti suindicati – il bilancio stesso risulta illegittimo e, dunque, nulla la deliberazione con cui esso è stato approvato dall'assemblea di PG in data 2 agosto 2013.

\* Quanto alla **domanda attorea n. 2)**:

- Il motivo d'impugnazione sub II.a) è infondato.

Nel caso di specie la delibera assunta dalla società ha come oggetto un aumento di capitale a pagamento (art. 2481 bis c.c.) che non vede quale suo presupposto ed antecedente una riduzione/azzeramento del capitale stesso per perdite (art. 2482 bis e ter c.c.).

E' dunque vero, in quanto pacifico ed incontestato, che la situazione patrimoniale al 30.6.2013 esibita dal presidente dell'assemblea [REDACTED] in quanto non sottoposta al c.d.a. e sottoscritta solo da lui, non era imputabile alla società, o'ltre ad essere stata redatta sulla base del bilancio di esercizio approvato contestualmente, bilancio che, peraltro, non presenta tutti i vizi denunciati da parte attrice ma solo quello come sopra ritenuto, di carattere essenzialmente informativo, anche se idoneo a determinarne l'illegittimità.

Tuttavia ed in ogni caso, la legge non prevede che un' ordinaria delibera di aumento di capitale sia assunta sulla base di una situazione patrimoniale imputabile alla società, sicché, per un verso, ben si può ritenere che essa situazione patrimoniale sia un documento redatto dal [REDACTED], come socio, a sostegno della proposta oggetto di votazione e, per altro verso, non si appalesa, in ragione della presentazione di tale documento, alcuna violazione di legge.

Il motivo d'impugnazione in questione deve dunque essere rigettato.

- Il motivo d'impugnazione sub II.b.1) è fondato.

Occorre premettere che le circostanze di fatto dedotte da parte attrice e come sopra riportate al punto II.b.1 sono incontestate e comunque provate documentalmente.

Tanto premesso, quanto alla deduzione di parte convenuta in ordine alla mancanza di data certa della dichiarazione, a firma [REDACTED] di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato il 2 agosto 2013 per €

21A

980.000,00, occorre muovere dalla ricognizione della natura giuridica della sottoscrizione, da parte del socio, dell'aumento del capitale sociale.

In proposito va ricordato che la sottoscrizione di aumento di capitale da parte del socio è negozio giuridico unilaterale ricettizio per il quale non è prevista forma particolare e mediante il quale si perfeziona un contratto consensuale a sua volta informale <sup>(6)</sup>. Essa ha ad oggetto l'acquisto, da parte del socio sottoscrittore, della titolarità delle quote di nuova emissione contro l'assunzione dell'obbligo di versamento del prezzo stabilito dalla relativa delibera assembleare, salva la condizione di efficacia costituita dall'immediato versamento dei decimi nella misura ed alle condizioni previste dall' art. 2481 bis comma 4 c.c. <sup>(7)</sup>.

Ciò posto, trattandosi di negozio informale, la prova dell'effettuazione della sottoscrizione e della sua data può essere conseguita in ogni modo previsto dalla legge.

Quanto all'onere di provare, nei confronti degli altri soci, che la sottoscrizione, da parte di un socio, è avvenuta e che essa è avvenuta entro una certa data, occorre anzitutto focalizzarsi sulla situazione qui considerata, in cui la sottoscrizione è stata ritenuta valida ed efficace dalla società ed al socio sottoscrittore (qui: ██████████ sono state attribuite quote di nuova emissione.

In questo caso si deve ritenere che l'onere probatorio circa la tempestiva sottoscrizione deve incombere, nei confronti degli altri soci, sia sul socio sottoscrittore e sia sulla società che ha ritenuto valida la sottoscrizione.

Invero, i soci sono parti del contratto di società e la sottoscrizione di aumento di capitale determina un rapporto plurilaterale, evidentemente contrattuale, tra la società, il socio sottoscrittore e tutti gli altri soci. La sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di uno di essi determina – oltre all'effetto di attribuzione al sottoscrittore della titolarità delle relative partecipazioni di nuova emissione – anche immediatamente un pregiudizio per il socio non sottoscrittore (in forma di diluizione) ed il venir meno nell'altro socio sottoscrittore dell'aspettativa a sottoscrivere l'inoptato. Proprio per questo il socio sottoscrittore si pone, in un eventuale giudizio, nella situazione di dover dimostrare di avere esercitato correttamente – cioè nei modi e nei tempi previsti dalla legge e dalla delibera - il suo diritto di opzione a mezzo della sottoscrizione.

<sup>6)</sup> Tra le tante: Cass., n. 611 del 1996; Cass., n. 5190 del 2000; Cass., n. 22016 del 2007; Cass. n. 19813 del 2009.

<sup>7)</sup> Cass., n. 13503 del 2007; Cass., n. 24362 del 2013.

*RA*

In tal senso depone anzitutto il disposto dell'art. 2697 c.c., poiché è il socio sottoscrittore che intende far valere in giudizio un suo diritto contro gli altri soci, a doverlo provare. E, in un contesto contrattuale, è il socio sottoscrittore, debitore (lato sensu) di una prestazione di correttezza nella sottoscrizione, a doverla provare a fronte dell'altrui contestazione. E ancora, anche considerando la domanda del socio non sottoscrittore quale domanda di accertamento negativo della (tempestiva) sottoscrizione, il risultato non cambia, atteso che l'onere incombe sempre su chi intende far valere il suo diritto, cioè sul sottoscrittore <sup>(8)</sup>.

Alla stessa conclusione si perviene ragionando sulla base del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto: a fronte della compressione dei diritti degli altri soci, non costituisce aggravio eccessivo pretendere che la società ed i sottoscrittori acquisiscano e conservino la prova della sottoscrizione.

Identicamente applicando il canone di vicinanza della prova: ogni prova relativa alla sottoscrizione è nella sfera di disponibilità del sottoscrittore e della società, non certo degli altri soci.

Peraltro, la posizione degli altri soci, intranei non solo ed in generale all'esecuzione del contratto sociale, ma specificamente all'operazione di aumento del capitale, è del tutto peculiare poiché costoro sono invece estranei al negozio di sottoscrizione che, nel suo momento genetico, coinvolge solo il sottoscrittore e la società, pur subendone immediatamente gli effetti.

Ne consegue che gli altri soci ben potranno avvalersi, con riferimento a quanto attiene all'atto della sottoscrizione, di istituti, quali la inopponibilità di scrittura privata non avente data certa (art. 2704 c.c.), posti a tutela dei terzi, ma con effetti anch'essi peculiari, in quanto inevitabilmente coinvolgenti l'efficacia (non la validità) della sottoscrizione non solo rispetto al socio che la contesta, ma rispetto anche a tutti gli altri soci ed alla società: ritenuta carente di prova la data della sottoscrizione, questa diventerà inopponibile non solo al socio che l'ha contestata, ma nei confronti di tutti i soci e della società, determinando l'inefficacia della sottoscrizione e quindi l'inefficacia (parziale o totale se l'aumento è inscindibile o la sottoscrizione è una sola) dell'aumento di capitale.

Dunque, se e quando il (preteso) sottoscrittore (e/o la società) intenda(no) provare, a fronte della contestazione del socio non sottoscrittore, l'antiorità della sottoscrizione alla data di scadenza dell'aumento di capitale mediante dichiarazione scritta proveniente dal sottoscrittore medesimo, cioè mediante una scrittura privata, questi dovrà provare la certezza della data di tale scrittura secondo la disciplina di cui all' art. 2704 c.c.

<sup>8)</sup> Cass., n. 16158 del 2014; Cass., n. 16917 del 2012.

Nel caso di specie [redacted] ha inteso provare la sottoscrizione mediante produzione del doc. 21 conv., cioè una dichiarazione scritta di sottoscrizione, da parte sua, dell'aumento di capitale deliberato il 2 agosto 2013 per la somma di € 980.000, recante la data del 16 settembre 2013 (v. supra).

Quanto alla certezza della data di tale scrittura privata, rilevano tre circostanze.

La prima è che essa dichiarazione di sottoscrizione è documento in se stesso privo di data certa, come gli stessi convenuti, eloquentemente tacendo sul punto, hanno dimostrato di riconoscere.

La seconda è che il sindaco della Società ha affermato, nella sua interlocuzione al riguardo con il socio [redacted] che tale dichiarazione di sottoscrizione sarebbe stata spedita alla Società per lettera raccomandata. Tuttavia tale raccomandata, nonostante le sollecitazioni del [redacted] stesso, non è mai stata né esibita né prodotta né al socio [redacted] né in questa sede processuale (cfr. doc. 19-23 att.).

La terza è che sia dalla comparsa di risposta (p. 20) sia dalla comparsa conclusionale (p. 15) risulta che parti convenute, preso atto che la dichiarazione di sottoscrizione è altrimenti priva di data certa, hanno inteso provarne la data riferendosi a quella della registrazione nella "contabilità aziendale", in data 16 settembre 2013, del versamento dei decimi del capitale sociale afferente la sottoscrizione suddetta (25 % dell'importo capitale sottoscritto, pari ad € 245.000) mediante "conversione di un pregresso finanziamento soci".

Orbene, a prescindere dall'idoneità di tale circostanza a conferire certezza della data alla dichiarazione scritta di cui al doc. 21 conv. e/o dalla sua natura di prova autonoma della sottoscrizione, la stessa Società, a prova della suddetta allegazione ha prodotto il doc. 22. Tuttavia tale documento è costituito da un provvedimento giudiziario (Ordinanza Trib. Milano n. 70171/2013 r.g. del 14 gennaio 2014) che in alcun modo può essere ritenuto idoneo a provare l'allegazione circa la registrazione del versamento dei decimi di capitale nelle scritture contabili di PG in data 16 settembre 2013.

Infine, nemmeno è provato il finanziamento soci che avrebbe generato in capo a [redacted] il credito restitutorio in tesi utilizzato in compensazione per versare i decimi relativi al capitale sottoscritto (v. postea).

In conclusione, non sono provati né la data della sottoscrizione di [redacted] né il finanziamento soci da parte di [redacted] né la compensazione del relativo credito restitutorio con il debito per versamento dei decimi di capitale.

*Zu \**



Ne consegue che parti convenute, sulle quali il relativo onere incombeva (v. supra), non hanno provato né che la dichiarazione di cui la doc. 21 abbia data certa, né che, comunque, la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Riva sia avvenuta entro e non oltre il 16 settembre 2013.

Ciò posto, è appena il caso di notare che la data entro la quale l'aumento di capitale deve essere sottoscritto, indicata espressamente nella relativa deliberazione, costituisce termine essenziale ai fini sia dell'intervento delle sottoscrizioni dei soci, sia del perfezionamento dell'aumento del capitale (art. 2481 bis commi 2 e 3 c.c.).

Ne consegue che le sottoscrizioni che intervengono oltre il termine previsto nella relativa deliberazione sono inefficaci e di esse non può tenersi conto ai fini del perfezionamento dell'aumento del capitale sociale, che va stabilito appunto alla scadenza del detto termine.

Nel caso di specie, poiché non v'è prova che la sottoscrizione da parte di [REDACTED] sia intervenuta entro il 16 settembre 2013, essa non può essere ritenuta efficace.

Siccome poi quella sottoscrizione era l'unica pervenuta alla Società, ne deriva che, alla scadenza del 16 settembre 2013, l'aumento di capitale deliberato il 2 agosto 2013 non aveva ricevuto alcuna sottoscrizione e, dunque, nessun aumento di capitale si era effettivamente perfezionato.

Ciò posto, si deve considerare che parte attrice ha domandato di dichiarare nulla/annullare/dichiarare inefficace la delibera di aumento del capitale sociale assunta da PG il 2 agosto 2013. Tale domanda deve essere accolta, essendo accertato che non si è perfezionato alcun aumento di capitale di PG a seguito della relativa deliberazione assunta il 2 agosto 2013, talchè quest'ultima è divenuta priva di effetti.

- Il motivo d'impugnazione sub II.b.2) è fondato.

Occorre premettere, in proposito, che alcune allegazioni di parte attrice, assai rilevanti (- il finanziamento da parte di [REDACTED] non era stato richiesto dalla Società; - della sua effettuazione la Società non era stata informata; - il credito in questione non risultava dall'ultimo bilancio approvato né dalla situazione patrimoniale al 30.06.2013; - il bilancio stesso qualificava i crediti ivi figuranti come esigibili dopo l'esercizio successivo), non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti, il che rileva ai fini di cui all'art. 115 c.p.c.

Ciò posto, temi centrali sono costituiti dalla distribuzione dell'onere di provare l'esistenza del credito del socio per il rimborso di finanziamento effettuato alla società e se questo onere sia stato assolto nel caso di specie.

Circa il primo tema, appare conforme al disposto dell'art. 2697 c.c. ed alla natura contrattuale del rapporto relativo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale (v. supra), in analogia con quanto la Corte di cassazione ha sempre detto in tema di pagamento, affermare che a fronte della contestazione del socio che ha subito la diluizione in forza della sottoscrizione e che ne contesta l'efficacia, l'onere di provare l'avvenuto versamento dei decimi di capitale incombe sul socio sottoscrittore (ed eventualmente sulla società che quel versamento abbia ritenuto esistente). Il criterio di vicinanza alla prova non fa che confermare tale distribuzione.

Orbene, nel caso di specie, ad attestare l'esistenza del finanziamento che avrebbe determinato il credito restitutorio di Riva nei confronti di PG, utilizzato a fini di versamento dei decimi di capitale (pari ad € 245.000,00) contestualmente alla sottoscrizione in tesi avvenuta il 16 settembre 2013 (circostanza tuttavia non provata: v. supra), vi sono soltanto le dichiarazioni del [REDACTED] quale presidente del c.d.a. durante la seduta del 27 settembre 2013 (v. supra), ed una dichiarazione del sindaco unico in data 16 dicembre 2013 in cui ella, in risposta alle contestazioni del [REDACTED] conferma che il finanziamento della socia [REDACTED] sarebbe avvenuto a mezzo di bonifico.

La prima dichiarazione, è esattamente quella contestata dal socio attore, è una dichiarazione di parte in quanto imputabile alla Società convenuta, e, peraltro, è stata resa dal [REDACTED] in evidente conflitto di interessi per essere egli marito della Riva.

La dichiarazione del sindaco non può essere ritenuta, in questa sede processuale, sufficientemente attendibile, sia perché ella, come si è visto, aveva affermato che la dichiarazione di sottoscrizione era stata inviata da [REDACTED] con lettera raccomandata e però tale lettera non è mai stata esibita né prodotta da alcuno in nessuna sede né processuale né extraprocessuale, sia perché parti convenute non hanno nemmeno chiesto di ammettere la testimonianza del sindaco su questo tema, sia infine e soprattutto perché sarebbe stato semplicissimo per la socia Riva e per PG produrre contabili bancarie o estratti conto comprovanti il finanziamento, asseritamente effettuato a mezzo bonifico bancario.

Tale produzione, tuttavia, non è mai avvenuta, come nemmeno è mai avvenuta – come si è visto (v. supra) – la produzione dell'estratto delle scritture contabili che avrebbe dovuto attestare la

“conversione” del finanziamento (*rectius*: del relativo credito restitutorio) in versamento a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale.

Alla stregua delle superiori considerazioni non si può che concludere che manca la prova dell'effettuazione, da parte di [REDACTED] del finanziamento soci che avrebbe determinato il credito restitutorio utilizzato a fini di sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui si discute.

Il versamento dei decimi di capitale contestualmente alla sottoscrizione dell'aumento costituisce, ai sensi dell'art. 2481 bis comma 4 c.c., condizione di efficacia della sottoscrizione medesima.

Ciò sia in ragione di un'interpretazione orientata secondo il principio – di pregnante rilevanza in materia – dell'effettività del capitale sociale, sia in ragione di interpretazione funzionale (se l'aumento di capitale è destinato precipuamente a fornire alla società mezzi economici perché possa raggiungere i suoi scopi imprenditoriali, allora almeno per la parte prevista dalla legge, tali mezzi devono essere assicurati immediatamente), sia della formulazione letterale della norma, che prevede che il versamento avvenga “all'atto della sottoscrizione” – dunque con una rigida contestualità temporale che conferma lo stretto collegamento dei due atti negoziali (sottoscrizione e relativo versamento) anche sul piano funzionale – e che prevede solo alcune ipotesi derogatorie che però non costituiscono eccezioni alla regola, ma semmai la riconfermano. Le stesse conclusioni sono ricavabili dalla già citata giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. nota 7).

Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che, anche per questo verso, la sottoscrizione, ad opera di [REDACTED] dell'aumento di capitale deliberato da PG il 2 agosto 2013 è inefficace.

Ulteriore conseguenza è che – come detto – trattandosi dell'unica sottoscrizione, la delibera di aumento di capitale di cui si discute è divenuta inefficace il 17 settembre 2013 e l'aumento di capitale di cui si discute risulta non essersi perfezionato.

- I motivi d'impugnazione sub II.c) e III sono assorbiti.

Essendo stata ritenuta l'inefficacia della deliberazione di aumento di capitale, in ragione dell'accoglimento dei motivi d'impugnazione sub II.b.1) e II.b.2), i motivi d'impugnazione sub II.c) e III sono assorbiti e, in ogni caso, non mette conto motivare in ordine ai medesimi in applicazione del principio della ragione più liquida.

\* La **domanda attorea n. 3)** è fondata.

22A

In fatto si osserva che, dal verbale di assemblea di PG del 29 ottobre 2013, risulta che il Presidente del c.d.a. e Presidente dell'assemblea [REDACTED] nell'illustrare il primo punto all'ordine del giorno (rubricato "Proposta di aumento di capitale a pagamento riservato ai soci"), tra l'altro: "... fa presente all'assemblea l'esigenza di aumentare ulteriormente il capitale sociale ... Propone quindi di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile da Euro 1.080.000,00 fino ad un massimo di Euro 2.560.000,00 e così per euro 1.480.000 da offrirsi alla pari in opzione agli attuali soci ... Il medesimo dà atto che l'attuale capitale sociale di Euro 1.080.000,00 è interamente versato ed esistente ...".

E la relativa delibera recita: "L'Assemblea ... delibera ... di aumentare a pagamento in via scindibile il capitale sociale da Euro 1.080.000,00 ... ad un massimo di Euro 2.560.000,00 ... e così per euro 1.480.000 offerto alla pari in opzione agli attuali soci ...".

La delibera in questione è evidentemente affetta da invalidità derivata dall'inefficacia, come sopra ritenuta, della delibera di aumento di capitale assunta il 2 agosto 2013.

Invero, si può desumere *a maiori* dal disposto dell'art. 2481 comma 2 c.c. (secondo cui "La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti") che, in assenza di una valida, efficace ed eseguita delibera di aumento di capitale ad un dato importo, successive deliberazioni di aumento di capitale possono assumere come base per l'aumento solo l'importo di capitale originario e non l'importo risultante dall'aumento invalido o inefficace. E' appena il caso di aggiungere che tale conclusione fa applicazione pedissequa del principio di effettività del capitale sociale (artt. 2464 e ss. c.c.).

Orbene, la delibera qui in considerazione assume quale indefettibile presupposto – sia sul piano strettamente quantitativo-aritmetico, sia sul piano della decisione organizzativa ed imprenditoriale e, dunque ed infine, sul piano causale - un capitale sociale esistente e versato nella misura di € 1.080.000,00, mentre, in considerazione dell'inefficacia della delibera di aumento di capitale del 2 agosto 2013, il capitale della società deve ritenersi rimasto pari ad € 100.000,00.

Ne consegue che, proprio per la considerazione, come base per l'aumento, di un importo di capitale inesistente, la deliberazione di aumento di capitale del 29 ottobre 2013 deve ritenersi assunta in violazione di legge in quanto affetta da invalidità derivata dall'inefficacia del precedente aumento di capitale.

ZPA

Alla stessa conclusione deve addivenirsi con riferimento alla delibera di cui al secondo punto all'ordine del giorno della stessa assemblea ("2. Proposta di aumento di capitale a pagamento mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi").

In proposito, nel verbale di assemblea si legge: "Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ... evidenzia la necessità di un ulteriore rafforzamento patrimoniale e finanziario della società, attraverso l'ingresso nel capitale sociale di un nuovo socio già individuato nel signor [REDACTED] ... il signor [REDACTED] ha confermato la propria disponibilità a sottoscrivere una quota del capitale sociale di nuova emissione per nominali Euro 494.000,00 ... con un sovrapprezzo di Euro 1.910.000,00 ... All'esito della presumibile sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato ai soci, di cui al primo punto all'ordine del giorno, la quota destinata al sig. S. [REDACTED] dovrebbe rappresentare tra il 16 % ed il 20 % del capitale sociale ...".

La Società quindi deliberava "di aumentare a pagamento in via scindibile il capitale sociale mediante emissione di nuove quote per nominali euro 494.000,00 ... con un sovrapprezzo di complessivi euro 1.910.000 offerto in sottoscrizione al terzo signor [REDACTED] ... da sottoscrivere entro e non oltre il 31 dicembre 2013 ...".

Orbene, anche con riferimento alla deliberazione di aumento di capitale riservato ad [REDACTED] il presupposto assunto dalla Società, dai soci e dallo stesso [REDACTED] era costituito dall'imputazione alla Società di un capitale sociale di € 1.080.000,00 aumentato come da delibera di cui al primo punto all'ordine del giorno della stessa assemblea.

Tale presupposto incide sulla deliberazione, sia sul piano quantitativo-aritmetico – poiché assume come base un capitale, rispetto al quale l'aumento riservato avrebbe dovuto sommarsi, in realtà inesistente in ragione dell'inefficacia della precedente delibera di aumento assunta il 2 agosto 2013 (v. supra) -, sia sul piano della decisione organizzativa ed imprenditoriale – poiché diverso è, su questo piano, anche rispetto alla commisurazione del sovrapprezzo, aumentare il capitale sociale pari ad € 1.080.000,00 od invece il capitale sociale di € 100.000,00 -, sia sul piano causale, poiché, nell'un caso – quello prefiguratosi e voluto dai soci, ma in presenza di presupposto fallace (in ragione dell'inefficacia del precedente aumento di capitale) – il terzo [REDACTED] sarebbe divenuto, all'esito delle operazioni di cui si discute, titolare di una partecipazione dimensionata tra il 16 % ed il 20 % del capitale sociale; mentre, assumendo come capitale sociale quello effettivamente esistente – pari ad € 100.000,00 in ragione, come si è detto, dell'inefficacia del precedente aumento di capitale -, l'aumento di capitale riservato

28 A



avrebbe consegnato all' [REDACTED] la netta maggioranza del capitale sociale, fatto questo certamente non voluto né dai soci né dal terzo, oltre che sinallagmaticamente squilibrato per mancata quantificazione del c.d. "premio di maggioranza".

In ogni caso, anche questa deliberazione, in quanto avente ad oggetto un aumento di capitale, soggiace al principio sopra indicato e risulta assunta in violazione dello stesso: venuto meno, al momento di un successivo aumento del capitale sociale, anche quando riservato a terzi, il presupposto costituito dall'esistenza di un capitale delle dimensioni considerate dai soci ai fini dell'aumento stesso, in ragione della riconosciuta inefficacia del precedente aumento di capitale, l'aumento di capitale successivo, che assuma quale base di aumento l'importo cui il capitale è pervenuto solo per effetto di precedente delibera o sottoscrizione inefficace, è invalido.

Alla stregua delle superiori considerazioni devono essere invalidate le delibere di aumento di capitale assunte da PG il 29 ottobre 2013.

\* In conclusione, alla stregua delle superiori considerazioni: - in accoglimento della domanda attorea 1), per i motivi *I.c)* e *I.h)* (tra i quali il primo appare preliminare e, in quanto generale, prevalente), deve essere annullata la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012 assunta da PG il 2 agosto 2013; - in accoglimento della domanda attorea 2) deve essere dichiarato inesistente l'aumento del capitale sociale deliberato da PG il 2 agosto 2013; - in accoglimento della domanda attorea 3) devono essere annullate le deliberazioni di aumento del capitale sociale assunte da PG il 29 ottobre 2013.

### **III. Il regime delle spese**

Il regime delle spese di lite segue il principio di soccombenza di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., talché parti convenute PG, [REDACTED] devono essere condannate a rifondere a parte attrice le spese di lite, che, considerato il valore della causa e la sua complessità, devono essere liquidate, visto il D.M. n. 55 del 2014, in € 900,00 per esborsi, € 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide:

- I)** In accoglimento della domanda attorea 1), **ANNULLA** la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012 assunta da [REDACTED] in data 2 agosto 2013.

- II) In accoglimento della domanda attorea 2), **DICHIARA** inefficace la deliberazione di aumento del capitale sociale assunta da [REDACTED] 2 agosto 2013.
- III) In accoglimento della domanda attorea 3) **ANNULLA** le deliberazioni di aumento del capitale sociale assunte da [REDACTED] 19 ottobre 2013.
- IV) **CONDANNA** parti convenute [REDACTED] a rifondere a parte attrice [REDACTED] le spese di lite che si liquidano in € 900,00 per esborsi, € 154.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Milano, 19 gennaio 2017

IL GIUDICE Est.  
[REDACTED]

IL PRESIDENTE  
[REDACTED]

TRIBUNALE DELLE IMPRESE  
SEZIONE B  
Depositato OGAI in Cancelleria  
19 OTT. 2017



3 4 1/2